



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Equitalia: nuova rateazione per chi è decaduto. Ma con più vincoli

Autore: Redazione | 21/07/2014



***Richiesta entro fine mese per chi era decaduto al 22 giugno 2013; piano fino a sei anni; tollerati due mancati pagamenti.***

Una seconda opportunità per chi è decaduto dalla dilazione dei pagamenti con Equitalia prima del **22 giugno** dello scorso anno. Questi contribuenti potranno **riavviare** i piani di rateazione, ma con paletti ben precisi:

**1.** presentazione della **richiesta** di riammissione alla rateazione entro il prossimo 31 luglio 2014;

**2.** dilazione fino a **72 tranches mensili** (sei anni) non ulteriormente prorogabili, con esclusione dei piani straordinari **fino a 10 anni** (cui invece possono accedere coloro che hanno presentato la domanda dopo lo scorso giugno) anche in caso di peggioramento della situazione economica legata alla crisi;

**3. decadenza** dal nuovo piano di ammortamento con il mancato pagamento di **due sole rate** anche non consecutive.

Sono questi i paletti stabiliti da una recente legge **[1]** per consentire di riavviare la dilazione ai contribuenti (persone fisiche, ditte individuali e società) che sono decaduti entro il 22 giugno dello scorso anno. In sostanza, chi ha perso il beneficio per non aver versato due rate, anche non consecutive, ha **un'altra opportunità** per procedere con i pagamenti rateali ma deve presentare la richiesta all'agente della riscossione entro fine mese. Le condizioni di riammissione presentano, quindi, meno margini rispetto alle regole valide per chi fa la domanda per la prima volta o per chi ha piani in corso.

La domanda di **riammissione alla dilazione**, comprensiva dei documenti necessari (inclusa copia del documento di riconoscimento) si può presentare via **raccomandata** con ricevuta di ritorno o a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio. I **moduli** sono disponibili sul sito internet di Equitalia e presso tutti gli uffici.

Per **debiti fino a 50mila euro** si può chiedere e ottenere **automaticamente** la concessione del nuovo piano di dilazione tramite **domanda semplice**, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per **debiti oltre 50mila euro**, invece, la concessione della rateazione è subordinata alla **verifica** della situazione di difficoltà economica: l'agente della riscossione analizza, infatti, l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente, ossia l'Isee per le persone fisiche o i titolari di ditta individuale e l'indice di liquidità e Alfa per le società.

È sempre necessario che il contribuente autorizzi Equitalia **[2]** al **trattamento dei dati** indicati nella richiesta e negli allegati. In mancanza di tale consenso, infatti, l'agente della riscossione non procederà all'esame della richiesta di dilazione.

Qualora la richiesta presentata sia regolare e, dunque, **Equitalia** la accetti, il contribuente riceverà direttamente al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento.

### **No a ulteriori proroghe**

Il nuovo piano di rateazione concesso si potrà estendere fino a 72 rate mensili (vale a dire fino a un massimo di sei anni), ma non sarà ulteriormente prorogabile.

Anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al contribuente "riammesso" al beneficio la possibilità di accedere a un piano di rateazione straordinario fino a dieci anni.

Inoltre, i soggetti riammessi dovranno fare molta attenzione alla **puntualità dei pagamenti** delle rate del nuovo piano di ammortamento al fine di non decadere nuovamente dal beneficio e perdere, dunque, questa nuova chance. Solo per la nuova ammissione alla dilazione, è stata, infatti, prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e non di otto rate

anche non consecutive come accade invece per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013 (data di entrata in vigore delle nuove regole introdotte dal decreto del fare).

In presenza di **esito negativo della richiesta di riammissione** per mancanza dei requisiti, Equitalia comunicherà il preavviso di rigetto con l'indicazione dei motivi che ne impediscono l'accoglimento, invitando il richiedente a presentare, nel termine di dieci giorni, eventuali osservazioni da considerare in vista del provvedimento finale.

### **Note**

**[1]** Art. 11-bis del Dl 66/2014. **[2]** Ex Dlgs 196/2003. *Autore immagine: 123rf com*